Regione Siciliana
Assessorato Regionale P. I.

Ministero dell'Istruzione
e del Merito

Unione Europea

I.I.S. "G. B. Vico - Umberto I - R. Gagliardi"

LICEO "G.B. VICO" Sezioni: Linguistico – Scienze Umane- Economico Sociale – Made in Italy

LICEO CLASSICO "UMBERTO I"

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO "R. GAGLIARDI" Sezioni: Costruzioni Ambiente e Territorio – Sistema Moda

Viale dei Platani n. 180 – 97100 Ragusa (RG)
Codice Meccanografico RGIS018002

Sito web: http://www.vicoumbertogagliardi.edu.it *e-mail RGIS018002@istruzione.it RGIS018002@pec.istruzione.it* *C.F. 92040000884*

CIRCOLARE N. 3

Al Personale Docente e ATA
Al sito web
Alla Bachecha del R.E.

Oggetto: Permessi di cui alla LEGGE 104/92. Anno Scolastico 2025/2026

Relativamente all'oggetto si comunica quanto segue:

A) Conferma dell'istanza presentata nell'a.s. 2024-2025

Ogni dipendente, docente o ATA, è tenuto, in ossequio alle modalità di cui agli art.75 e 76 del DPR 445/2000 e sue modifiche e integrazioni, a presentare conferma della domanda o produrre autocertificazione sulla permanenza delle condizioni di fruizione dei permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della Legge 104/92 relative all'a.s. precedente. Non è richiesto inoltro di certificazioni se già in possesso della Scuola.
Si raccomanda, in caso di rivedibilità, di depositare in Segreteria la nuova certificazione.

B) Prima istanza a.s. 2025/2026

La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 va inoltrata al Dirigente Scolastico dell'istituto di titolarità,la medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all'eventuale istituto di completamento. La suddetta richiesta va effettuata compilando il modulo reperibile on line, allegando ad essola documentazione a supporto della concessione del beneficio.

C) Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92

Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL prevede che tali permessi"…devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".

D) Disposizioni SOLO per il Personale ATA

L'art. 68, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 18.01.2024, ha sancito che "i dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili". Il lavoratore, perciò, può scegliere se assentarsi per l'intera giornata lavorativa (come previsto dalla legge) o solo per alcune ore della stessa. Nel primo caso, poiché non viene resa alcuna prestazione lavorativa, l'istituto si considera fruito in giorni. In particolare, ogni giornata di assenza corrisponde ad uno dei 3 giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, legge 104/1992, indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro previsto per tale giornata. Qualora, invece, il dipendente intende assentarsi solo per alcune ore, lo stesso potrà chiedere – a giustificazione delle ore di assenza – il permesso orario previsto dall'art. 68 del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024.. Infine, laddove il lavoratore intenda fruire nello stesso mese sia dei permessi orari che di quelli giornalieri, fruizione c.d. mista, al fine di contemperare il diritto sopra menzionato con il beneficio contrattuale dell'utilizzo in ore, per ogni giornata di assenza andranno decurtate 6 ore dal monte ore complessivo indipendentemente dall'orario di lavoro previsto per la singola giornata di assenza. Ciò in quanto il contratto, nel definire l'equivalenza giorni/ore, ha ipotizzato un orario teorico di 6 ore per ogni giorno.

Ragusa, 06/09/2025

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Nunziata Barone)
Firma autografa sostituita a mezzo
Stampa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 39/93